



**Memoria CGIL CISL UIL su Schema di decreto legislativo n. 322/2025
Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da
esposizione ad amianto**

Introduzione

Cgil Cisl e Uil esprimono una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto, che rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della tutela dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto. In particolare, si apprezza il recepimento delle misure più restrittive della Direttiva europea, la riduzione dei limiti di esposizione e l'estensione della sorveglianza sanitaria.

Tuttavia, le Confederazioni ritengono necessario integrare e precisare alcuni aspetti fondamentali per rendere il provvedimento pienamente efficace e coerente con l'obiettivo di prevenzione e tutela complessiva della salute e della sicurezza.

Le proposte di emendamento si concentrano su cinque aree prioritarie:

1. Governance e coordinamento nazionale

Istituzione di una Cabina di coordinamento interministeriale sull'amianto con la partecipazione delle parti sociali, per assicurare uniformità applicativa e aggiornamento costante delle linee guida e per la definizione dei percorsi formativi e di buone pratiche di prevenzione. Creazione di una Banca dati nazionale amianto presso INAIL per integrare registri, notifiche e informazioni epidemiologiche.

2. Sorveglianza sanitaria e tutela degli ex esposti

Estensione della sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a carico INAIL e contestuale registrazione nazionale dei casi. Puntuale tracciabilità dei dati sanitari e rafforzamento del monitoraggio post-esposizione.

3. Aggiornamento normativo e tecnico-scientifico

Obbligo di aggiornamento del D.M. 6 settembre 1994 entro sei mesi, per adeguare metodi di campionamento, tecniche di bonifica e criteri di valutazione del rischio. Verifica annuale e, se del caso, revisione dei valori limite di esposizione, in base alle nuove evidenze scientifiche e tecnologiche.

4. Formazione continua e partecipazione dei lavoratori

Introduzione dell'obbligo formativo specifico sul tema amianto, da introdurre nei percorsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad oggi previsto solo per RSPP)



rivolto a tutti gli attori della prevenzione aziendale, compreso coordinatori e RLS/RLST. Introduzione dell'obbligo di aggiornamento con cadenza triennale. Progettazione percorsi formativi e di aggiornamento nell'ambito delle attività della Cabina di coordinamento interministeriale sull'amianto

5. Chiarezza applicativa e principio di precauzione

Estensione del campo di applicazione anche ai casi di esposizione potenziale o indiretta, in coerenza con la Direttiva UE. Esplicitazione della priorità della rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di bonifica.

In sintesi, le proposte mirano a rafforzare il decreto sotto tre profili essenziali:

- Prevenzione (attraverso aggiornamento tecnico e rimozione prioritaria)
- Tutela sanitaria e sociale (continuità della sorveglianza e tracciabilità degli esposti)
- Partecipazione e co-governance (ruolo attivo delle parti sociali e coordinamento interistituzionale)

L'obiettivo è assicurare che il recepimento della Direttiva europea si traduca in un sistema nazionale più coerente, trasparente e realmente capace di prevenire nuovi rischi e garantire giustizia alle lavoratrici e ai lavoratori ancora oggi coinvolti nelle attività di bonifica e nei casi di esposizione passata.

Emendamenti e proposte

Articolo 2 – Modifica dell'articolo 246 del D.Lgs. 81/2008

All'articolo 246, comma 1, sostituire le parole: «nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro» con le seguenti: «nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti all'amianto o a materiali contenenti amianto, anche in forma potenziale o indiretta, in coerenza con il principio di precauzione di cui alla Direttiva (UE) 2023/2668.»

- *Nota illustrativa: Estende esplicitamente la tutela anche all'esposizione potenziale o passiva, in linea con l'art. 233 del D.Lgs. 81/2008 e con il principio di precauzione sancito dalla direttiva.*

Articolo 3 – Modifica dell'articolo 247 del D.Lgs. 81/2008

Dopo le parole: «i seguenti silicati fibrosi» aggiungere: «e altre fibre asbestiformi riconosciute cancerogene, ivi inclusa la fluoro-edenite di cui al D.M. 10 gennaio 2002 (caso Biancavilla)».

- *Nota illustrativa: Allinea la normativa nazionale alle più recenti evidenze scientifiche, includendo minerali asbestiformi già riconosciuti dall'IARC e dall'OMS.*



Articolo 4 - Modifica il comma 1 dell'articolo 248

Sostituire il termine «datore di lavoro» con «datore di lavoro committente o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto o che svolge il ruolo nell'impresa esecutrice»

Articolo 5 – Modifiche all'articolo 249 del D.Lgs. 81/2008

Dopo il comma 1-bis aggiungere: «1-ter. Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), rielabora immediatamente la valutazione del rischio in occasione di modifiche dei valori limite, delle tecnologiche e dell'organizzazione che possano incidere sul livello di esposizione. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate».

- *Nota illustrativa: Introduce l'obbligo di aggiornamento periodico della valutazione del rischio e delle relative misure di tutela, garantendo un controllo dinamico e partecipato.*

Articolo 6 – Modifiche all'articolo 250 del D.Lgs. 81/2008

Nel comma 1, sostituire «all'organo di vigilanza competente per territorio» con «al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e all'Ispettorato nazionale del lavoro, sezioni territoriali».

- *Nota illustrativa: Chiarisce il destinatario della notifica, evitando sovrapposizioni e garantendo uniformità applicativa.*

Nuovo articolo 6-bis – Aggiornamento del D.M. 6 settembre 1994

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede all'aggiornamento del decreto ministeriale 6 settembre 1994, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dal presente decreto e alla Direttiva (UE) 2023/2668.

- *Nota illustrativa: Allinea la normativa tecnica nazionale alle innovazioni scientifiche e operative previste dalla direttiva europea.*

Articolo 7 – Modifiche all'articolo l'art 251 del D.lgs. 81 del 2008

Va chiarito il punto in cui si dice che i lavoratori devono sempre indossare DPI in particolare per le vie respiratorie con adeguato fattore protettivo (FPO). Essendo il nuovo TLV 10 ff/l, il FPO è opportuno si precisi quale deve essere. Si chiede di chiarire ed esplicitare questo punto nella normativa che riteniamo meriti un approfondimento con i competenti uffici ministeriali.



Articolo 9 – Modifiche all’articolo 253 del D.Lgs. 81/2008

Dopo il comma 6-bis aggiungere: «6-ter. I valori limite di esposizione e i metodi di misurazione di cui al presente articolo e all’articolo 254 sono soggetti a revisione in occasione di modifiche dei valori limite, novità interagenti con le esposizioni a rischio e con le misure di tutele e comunque almeno triennale, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica e dei dati epidemiologici disponibili, previa consultazione delle parti sociali e della Cabina di coordinamento di cui all’articolo 18-bis».

- *Nota illustrativa: Introduce un meccanismo di revisione periodica dei valori limite, in linea con l’approccio dinamico di miglioramento continuo della protezione.*

L’ultimo comma potrebbe essere estrapolato dando luogo ad un Articolo 9-Bis con una formulazione che potrebbe essere la seguente: “Con successivo decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 6 mesi, si provvederà a definire le opportune modifiche al DM 6/9/94 per renderlo coerente alla Direttiva UE 2668/23 e alle modifiche introdotte al Dlgs 81/08 sia per ciò che riguarda i metodi di campionamento e conteggio, sia per le parti incoerenti con la Direttiva 2668/23, e segnatamente alla scelta della rimozione dei MCA rispetto “ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto (art 5 comma 1 lettera a)”. Si propone inoltre all’articolo 9 comma E) di aggiungere dopo “microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029” la frase “o qualsiasi altro metodo che fornisca risultati equivalenti o più accurati”.

Articolo 10 – Modifiche all’articolo 254 – Valore limite di esposizione

Integrare il comma 1 con: «Gli Stati membri e le autorità competenti possono adottare valori limite più restrittivi quando le tecnologie di misurazione disponibili consentano di ridurre ulteriormente l’esposizione, nel rispetto del principio di riduzione al livello più basso tecnicamente possibile.»

- *Nota illustrativa: Permette di anticipare limiti più stringenti, valorizzando il principio del miglioramento continuo della tutela.*
- *Inoltre, nel nuovo comma 1 dell’art. 254 del D.lgs. 81 del 2008 “fino al 20 dicembre 2029” si parla di Fibre di amianto mentre le modifiche all’art. 253 fanno riferimento alle “fibre totali” con MOCF. È una contraddizione da correggere.*

Articolo 14 – Modifiche all’articolo 259 del D.Lgs. 81/2008

Integrare il comma 2 con il seguente periodo: «La sorveglianza sanitaria prosegue anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, su presa in carico dell’INAIL, o su indicazione del medico competente, per garantire la continuità del monitoraggio post-esposizione.»

- *Nota illustrativa: Garantisce tutela sanitaria e tracciabilità anche dopo la fine del rapporto di lavoro, rafforzando la prevenzione secondaria.*



Nuovo articolo 18-bis – Cabina di coordinamento nazionale

È istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una Cabina di coordinamento nazionale sull'amianto, composta da rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, della Salute, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'INAIL, delle Regioni e delle parti sociali. Presso l'INAIL è istituita la Banca dati nazionale amianto, che raccoglie le notifiche, i registri di esposizione e le informazioni epidemiologiche.

- *Nota illustrativa: Garantisce governance multilivello, partecipazione sociale e tracciabilità nazionale dei dati sanitari e ambientali.*

Articolo 13 – Modifiche all'articolo 258 – Formazione dei lavoratori

Aggiungere il comma 3-ter: «3-ter. I lavoratori e i coordinatori delle attività di bonifica e rimozione dell'amianto partecipano ad attività di aggiornamento periodico in occasione di modifiche dei valori limite e novità interagenti con le esposizioni a rischio e con le misure di tutele, e comunque a cadenza almeno triennale, comprendenti l'uso di nuove tecnologie di contenimento, le procedure di emergenza e le buone pratiche operative. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) partecipano ai medesimi percorsi formativi.»

- *Nota illustrativa: Introduce la formazione continua e valorizza il ruolo degli RLS/RLST come garanti di prevenzione condivisa.*

Nuovo articolo 20 – Clausola di partecipazione e concertazione sociale

Nell'attuazione del presente decreto è garantita la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in coerenza con l'articolo 152 del TFUE e con i principi del dialogo sociale europeo.

- *Nota illustrativa: Formalizza il ruolo del partenariato sociale nella governance della sicurezza e nella definizione delle linee guida attuative.*